

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE IV LAVORO

PRIMO GRADO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

INPGI



Ufficio Legale

Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza del 6-6-07 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n°229249/2006 R.G.

TRA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del suo Presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucullo n°24, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Sarda, rappresentata e difesa dagli Avv.li Alessandra Camba e Sandra Trincas per delega a margine del ricorso in opposizione; **-OPPONENTE-**

CONTRO

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n°35, rappresentato e difeso per mandato a margine del decreto ingiuntivo opposto dall'Avv. Sebastiano Cubeddu;

-OPPOSTO-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte ricorrente proponeva tempestivo giudizio di opposizione con atto depositato in data 19.12.2006 avverso D.I. n°4918 emesso da quest'Ufficio in data 2.11.2006 e notificato in data 13.11.2006, con il quale le era stato ordinato il pagamento della somma di €267.742,00, oltre interessi legali e spese, dovuta a titolo di credito contributivo e sanzioni civili in relazione alla posizione dei dipendenti

di cui alla sentenza n° 1000/2006 e n° 1001/2006 per il periodo gennaio 2001 – novembre 2005 ed alla posizione del dipendente n° 1002/2006 per il periodo dal gennaio 2004 all'agosto 2004.

Si assumeva in sede monitoria che tali lavoratori avessero svolto nell'arco temporale sopra indicato attività di tipo giornalistico presso l'Ufficio Stampa dell'ingiunta e che pertanto, ai sensi dell'art.76 comma 1 L.388/2000, la Regione Sardegna dovesse versare all'INPGI gli oneri previdenziali relativi.

Sosteneva viceversa l'opponente l'insussistenza di qual si voglia onere contributivo atteso che pur essendo accertato in capo a detti lavoratori il requisito costituito dallo status professionale, mancava l'ulteriore requisito dello svolgimento di attività di natura giornalistica per mancato intervento della normativa regionale ex art.10 L.150/2000 e per mancato svolgimento in fatto di attività di natura intellettuale creativa, salvo che per la

Concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto.

Si costituiva in giudizio l'INPGI rilevando in via pregiudiziale la genericità del ricorso in opposizione e ricordando come ex art.9 L.150/2000 e del relativo regolamento di attuazione esisteva una presunzione assoluta in base alla quale il giornalista responsabile o addetto all'ufficio stampa svolge esclusivamente attività lavorativa di natura giornalistica.

In fatto ribadiva che ciascuno dei dipendenti indicati aveva svolto attività tipicamente giornalistica e concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Istruita la causa con produzione documentale e prova per testi, concesso termine per note, la stessa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta ex actis ed è incontestato tra le parti che tutti i dipendenti le cui posizioni sono state oggetto di indagine da parte degli ispettori INPGI erano in possesso nel periodo in interesse del titolo professionale di giornalista.

In merito allo svolgimento di attività giornalistica ha in primis l'INPGI invocato l'art.9 L.150/2000 e relativo regolamento adottato con DPR n°422/2001, secondo il quale il giornalista responsabile o addetto all'Ufficio Stampa svolge esclusivamente attività lavorativa di natura giornalistica con iscrizione quindi obbligatoria all'albo dei giornalisti.

Ha dedotto l'amministrazione opponente che tale norma non sarebbe a lei applicabile poiché la Regione Sardegna non avrebbe ancora disciplinato la materia della comunicazione istituzionale nella quale possiede competenza ripartita.

Dispone l'art.1 L.150/2000, legge disciplinante le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, che le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e che ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione, le

h

funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge. Prosegue l'art.9, intitolato "Uffici Stampa" che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa e che tali uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. L'articolo aggiunge al comma 5° che negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.

Infine, l'art.10 stessa legge, intitolato "disposizioni finali", precisa che le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Non ritiene l'Ufficio che il mancato esercizio della potestà normativa regionale ex art.117 Cost. ad oltre 6 anni dalla vigenza della L.105/2000 impedisca di ritenere applicabile anche all'opponente la disciplina statale relativa alle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare, incontestata la preesistenza presso l'ente territoriale della struttura organizzativa "Ufficio Stampa" e dell'appartenenza alla medesima di personale con la qualifica professionale di giornalista, non si vede come tale struttura non si debba conformare ai principi fissati dalla normativa statale ed in particolare dall'art.1 cit. il quale dispone che le attività di informazione e di comunicazione svolte dall'Ufficio Stampa debbano essere finalizzate ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione, ad illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento, a favorire l'accesso ai servizi pubblici tramite la conoscenza, a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale, a favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi, a promuovere l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Ciò atteso che la potestà legislativa regionale non è idonea ad incidere sulle finalità di informazione prefissate dalla normativa statale, le quali hanno quale necessario presupposto lo svolgimento da parte degli addetti all'ufficio stampa di attività giornalistica

per il tramite di mezzi di comunicazione di massa (stampa, audiovisivi e strumenti telematici), ma esclusivamente a disciplinare l'organizzazione delle strutture che a tale finalità sottendono e a regolamentarne le figure professionali.

Quanto sopra argomentato è avvalorato dal testo dell'art.2 comma 2 secondo cui "ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge", norma che conferma che in difetto di regolamentazione definitiva di un nuovo assetto organizzativo, le finalità di cui alla legge debbano essere perseguite tramite il personale che tali funzioni di comunicazione ed informazione già svolgevano nell'ambito delle preesistenti strutture.

Ritiene quindi l'Ufficio che l'attività di informazione esterna demandata dalla Regione Sardegna all'Ufficio Stampa cui appartenevano i giornalisti debba ritenersi, in conformità a quanto disposto dalla L.105/2000 di tipo giornalistico essendo rivolta alle finalità dalla medesima normativa fissate.

Ma anche a voler per un attimo ritenere, per come sostenuto dall'opponente, non direttamente a lei applicabile la normativa statale citata, la compiuta istruttoria ha confermato in fatto lo svolgimento da parte dei signori [redacted] di attività giornalistica.

Una considerazione a parte merita la posizione della dipendente [redacted] non avendo contestato parte opponente lo svolgimento da parte della medesima nel periodo considerato dagli ispettori di attività di tipo giornalistico.

Ha sostenuto parte opponente a verbale d'udienza e ribadito in sede di note l'incapacità a testimoniare dei signori [redacted] e [redacted] richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con conseguente preliminare necessità di accertamento di detto rapporto quale presupposto dell'obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare (Cass. n°12729/2006).

Rileva per altro il giudicante che tale incapacità non può essere ritenuta esistente nel caso in cui le posizioni dei lavoratori siano più di una e ciascuno sia chiamato a deporre sulle modalità di lavoro degli altri, ponendosi al più in questo caso un problema di valutazione dell'attendibilità del teste.

Venendo quindi all'esame delle deposizioni in atti ha riferito il teste [redatto] che nello svolgimento dell'attività di addetti all'ufficio stampa lui come i colleghi non ricevevano indicazioni sulle modalità di redazione del servizio, né il contenuto ed il taglio di quest'ultimo era vagliato da organi politici della Regione prima della distribuzione agli organi di informazione. Lo stesso ha precisato poi che anche le fonti per trattare gli argomenti segnalati erano ricercate autonomamente dagli addetti. In merito poi alle posizioni dei signori [redatto] e [redatto] il medesimo ha precisato che qualora fosse stata segnalata la necessità di un contributo di immagini con telecamera o fotografia, erano questi a realizzare il servizio fotografico o di ripresa, a scegliere le immagini da passare alle agenzie ed ai giornali, a montare il materiale girato.

Ha confermato il teste [redatto]: "Il signor [redatto] prima e dopo la dipartita dall'Ufficio stampa del [redatto] svolgeva le medesime attività: veniva chiamato dagli organi della Regione i quali lo notiziavano in merito ad avvenimenti cui avrebbero partecipato. Il medesimo partecipava quindi a tali avvenimenti all'interno della Regione o all'esterno della Regione e quindi redigeva autonomamente i comunicati stampa sull'avvenimento medesimo il quale veniva passato agli organi di stampa, alle agenzie ed alla testata on-line della Regione. Non vi era nessuna interferenza dell'autorità interessata all'articolo sul contenuto od il taglio da dare al comunicato. L'elaborazione della notizia poteva essere anche critica senza veti da parte dell'amministrazione regionale. Capitava altresì che l'addetto stampa trattasse di notizie che riguardavano la partecipazione della Regione ad eventi importanti o fiere, ad esempio eventi in cui la Regione dava il patrocinio, a prescindere da sollecitazioni prevenute degli organi Regionali, scegliendo autonomamente di trattare la notizia. Agli eventi partecipavano anche i fotocinevideoperatori quando era necessaria la copertura di immagini. I medesimi si occupavano di realizzare i servizi fotografici e video relativi all'evento. La scelta immagini, la tipologia delle inquadrature, i tagli da operare, erano autonomamente decisi da i medesimi che realizzavano e successivamente comunicavano agli organi di stampa, alle agenzie, alle TV locali, alla sede regionale della RAI unitamente al comunicato per la trasmissione. Tale era l'attività di [redatto] e la mia".

Quanto conformemente affermato dai testi [redatto] e [redatto] risulta assolutamente attendibile poiché integralmente confermato dalla deposizione del teste [redatto] distaccato presso l'Ufficio Stampa da epoca precedente il 2001 e sino all'aprile-maggio 2004. Ha riferito tale teste: "Come tutti gli addetti stampa dell'Ufficio mi occupavo dell'acquisizione di notizie utili ai responsabili dell'amministrazione attraverso la cernita

operata tramite la lettura dei quotidiani e delle agenzie. Tale materiale passavo agli assessori interessati ed al Presidente. Avevamo poi un'attività di diffusione verso l'esterno delle notizie che ci provenivano dagli organi della Regione. Tale attività svolgevamo elaborando autonomamente la notizia e redigendo i comunicati stampa. Preciso che la notizia a noi fornita era relativa ad un futuro incontro o partecipazione o attività del Presidente o degli assessori. Noi ci recavamo sul luogo e redigevamo l'articolo sull'avvenimento cui presenziavamo. Il contenuto dell'articolo ed il taglio da dare al medesimo non erano vagliati dagli organi interessati e di cui si riferiva. I nostri comunicati venivano da noi trasmessi alle testate giornalistiche ed alle agenzie nonché pubblicati sul sito della Regione, sulla pagina testata on line "Regione Oggi", testata di proprietà della Regione. Ai comunicati venivano allegare le fotografie realizzate dai fotocineoperatori del nostro ufficio. La titolazione per la testata on line era operata da noi autonomamente. Da quando andò via il [redacted] non ci fu neppure il controllo del responsabile Ufficio Stampa. Ciò che ho detto per me vale anche per il sign. [redacted] e [redacted].

[redacted] svolgevano principalmente attività di fotocineoperatori ed accompagnavano noi addetti alla stampa agli avvenimenti di cui ho parlato sopra per la realizzazione dei reportage fotografici che poi accompagnavano gli articoli. Nella realizzazione del servizio avevano la stessa autonomia che avevamo noi sino alla scelta delle immagini da pubblicare nei vari mezzi di informazione".

Ulteriore conferma allo svolgimento di attività di informazione con quei margini di autonomia e creatività negati dalla opposta emerge dalla deposizione del teste [redacted] responsabile Ufficio Stampa della Regione Sardegna sino al 31.12.2000.

Il teste in questione ha confermato il contenuto dei documenti 9, 10 e 11 agli atti di parte opposta attestanti lo svolgimento di attività giornalistica da parte dei signori [redacted] sino al 31.12.2000.

Avendo il teste [redacted] precisato che l'attività svolta dagli addetti anche in epoca successiva al trasferimento del [redacted] non mutò se non nel senso che venne a mancare anche una supervisione di responsabile occorre allora ritenere che quanto attestato sino all'anno 2000 valga anche ed anzi a maggior ragione, per il periodo successivo.

Viceversa, occorre osservare che le dichiarazioni di cui alle note prodotte dalla Regione, a firma del Capo Ufficio Stampa [redacted] e relative al periodo successivo al 2004 e quelle a firma dei diversi direttori di Servizio, oltre che smentite nei contenuti dalla compiuta istruttoria, non risultano essere state avvalorate dalle deposizioni dei firmatari atteso che la Regione ha ritenuto di non chiederne l'escussione.

Atteso quanto sopra deve quindi ritenersi certamente di natura giornalistica l'attività svolta nel periodo in interesse, oltre che dalla signora _____, anche dai signori _____.

Diversamente in relazione al dipendente _____

Riguardo alla presenza del medesimo presso l'Ufficio Stampa e lo svolgimento di fatto di attività di tipo giornalistico a far data dal gennaio 2001 non vi è prova in atti.

Ha dedotto l'opponente che nel periodo in esame lo _____ era di fatto impegnato in attività sindacali e per ciò in fatto assente dal posto di lavoro.

Quanto affermato in sede di ricorso in opposizione risulta confermato dalla compiuta istruttoria non essendo stati in grado i testi escussi di riferire con certezza lo svolgimento di attività di addetto ufficio stampa del ricorrente in epoca successiva al 2000. Né la circostanza che in epoca imprecisata il medesimo abbia firmato qualche comunicato può far ritenere il contrario non risultando agli atti prova dei margini di discrezionalità e creatività con cui tali sparuti articoli furono redatti.

A quanto sopra accertato segue la revoca del decreto opposto e la condanna della Regione Autonoma della Sardegna al versamento dei contributi, somme aggiuntive ed interessi per come richiesti in sede di ricorso per decreto ingiuntivo fatta eccezione per quanto imputato alla posizione del dipendente _____. L'opponente viene quindi condannata al versamento di €226.687,69 (€267.742,00 - €41.054,31).

Le spese di lite e quelle di cui al decreto seguono la prevalente soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, al versamento all'INPGI di €226.687,69 oltre interessi legali e somme aggiuntive maturate successivamente al 31.5.2006;

condanna la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, alla refusione a favore dell'INPGI delle spese di lite liquidate in complessivi €5.500,00 di cui €2.950,00 per onorari.

Roma, il 12/7/07
6-6-07

IL CANCELLIERE 53 Il Giudice
Antonietta Tarantini

Dot. Donatella Casari
D. Costello

CRON. 17694

S.C. 11123

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza del 6-6-07 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n°229249/2006 R.G.

TRA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del suo Presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucullo n°24, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Sarda, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Camba e Sandra Trincas per delega a margine del ricorso in opposizione: **-OPPONENTE-**

CONTRO

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n°35, rappresentato e difeso per mandato a margine del decreto ingiuntivo opposto dall'Avv. Sebastiano Cubeddu,

- OPPOSTO -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte ricorrente proponeva tempestivo giudizio di opposizione con atto depositato in data 19.12.2006 avverso D.I. n°4918 emesso da quest'Ufficio in data 2.11.2006 e notificato in data 13.11.2006, con il quale le era stato ordinato il pagamento della somma di €267.742,00, oltre interessi legali e spese, dovuta a titolo di credito contributivo e sanzioni civili in relazione alla posizione dei dipendenti Anziani Antonio, Moccia Giuseppina, Pambira Luigi, Manganelli Paolo e Tidu Jago per il periodo gennaio 2001 – novembre 2005 ed alla posizione del dipendente Spanu Gianpaolo dal gennaio 2004 all'agosto 2004. Si assumeva in sede monitoria che tali lavoratori avessero svolto nell'arco temporale sopra indicato attività di tipo giornalistico presso l'Ufficio Stampa dell'ingiunta e che pertanto, ai sensi dell'art.76 comma 1 L.388/2000, la Regione Sardegna dovesse versare all'INPGI gli oneri previdenziali relativi.

Sosteneva viceversa l'opponente l'insussistenza di qual si voglia onere contributivo atteso che pur essendo accertato in capo a detti lavoratori il requisito costituito dallo status professionale, mancava l'ulteriore requisito dello svolgimento di attività di natura giornalistica per mancato intervento della normativa regionale ex art.10 L.150/2000 e per mancato svolgimento in fatto di attività di natura intellettuale creativa, salvo che per la Moccia.

Concludeva quindi chiedendo la revoca del decreto.

Si costituiva in giudizio l'INPGI rilevando in via pregiudiziale la genericità del ricorso in opposizione e ricordando come ex art.9 L.150/2000 e del relativo regolamento di attuazione esisteva una presunzione assoluta in base alla quale il giornalista responsabile o addetto all'ufficio stampa svolge esclusivamente attività lavorativa di natura giornalistica.

In fatto ribadiva che ciascuno dei dipendenti indicati aveva svolto attività tipicamente giornalistica e concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Istruita la causa con produzione documentale e prova per testi, concesso termine per note, la stessa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta ex actis ed è incontestato tra le parti che tutti i dipendenti le cui posizioni sono state oggetto di indagine da parte degli ispettori INPGI erano in possesso nel periodo in interesse del titolo professionale di giornalista.

In merito allo svolgimento di attività giornalistica ha in primis l'INPGI invocato l'art.9 L.150/2000 e relativo regolamento adottato con DPR n°422/2001, secondo il quale il giornalista responsabile o addetto all'Ufficio Stampa svolge esclusivamente attività lavorativa di natura giornalistica con iscrizione quindi obbligatoria all'albo dei giornalisti.

Ha dedotto l'amministrazione opponente che tale norma non sarebbe a lei applicabile poiché la Regione Sardegna non avrebbe ancora disciplinato la materia della comunicazione istituzionale nella quale possiede competenza ripartita.

Dispone l'art.1 L.150/2000, legge disciplinante le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, che le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e che ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione, le



h.

funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge. Prosegue l'art.9, intitolato "Uffici Stampa" che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa. la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa e che tali uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. L'articolo aggiunge al comma 5° che negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.

Infine, l'art.10 stessa legge, intitolato "disposizioni finali", precisa che le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Non ritiene l'Ufficio che il mancato esercizio della potestà normativa regionale ex art.117 Cost. ad oltre 6 anni dalla vigenza della L.105/2000 impedisca di ritenere applicabile anche all'opponente la disciplina statale relativa alle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare, incontestata la preesistenza presso l'ente territoriale della struttura organizzativa "Ufficio Stampa" e dell'appartenenza alla medesima di personale con la qualifica professionale di giornalista, non si vede come tale struttura non si debba conformare ai principi fissati dalla normativa statale ed in particolare dall'art.1 cit. il quale dispone che le attività di informazione e di comunicazione svolte dall'Ufficio Stampa debbano essere finalizzate ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione, ad illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento, a favorire l'accesso ai servizi pubblici tramite la conoscenza, a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale, a favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi, a promuovere l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Ciò atteso che la potestà legislativa regionale non è idonea ad incidere sulle finalità di informazione prefissate dalla normativa statale, le quali hanno quale necessario presupposto lo svolgimenti da parte degli addetti all'ufficio stampa di attività giornalistica

11/11/2012

10/5/12

MINISTERO DI FA...

per il tramite di mezzi di comunicazione di massa (stampa, audiovisivi e strumenti telematici), ma esclusivamente a disciplinare l'organizzazione delle strutture che a tale finalità sottendono e a regolamentarne le figure professionali.

Quanto sopra argomentato è avvalorato dal testo dell'art.2 comma 2 secondo cui "ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge", norma che conferma che in difetto di regolamentazione definitiva di un nuovo assetto organizzativo, le finalità di cui alla legge debbano essere perseguite tramite il personale che tali funzioni di comunicazione ed informazione già svolgevano nell'ambito delle preesistenti strutture.


Ritiene quindi l'Ufficio che l'attività di informazione esterna demandata dalla Regione Sardegna all'Ufficio Stampa cui appartenevano i giornalisti debba ritenersi, in conformità a quanto disposto dalla L.105/2000 di tipo giornalistico essendo rivolta alle finalità dalla medesima normativa fissate.

Ma anche a voler per un attimo ritenere, per come sostenuto dall'opponente, non direttamente a lei applicabile la normativa statale citata, la compiuta istruttoria ha confermato in fatto lo svolgimento da parte dei signori Anziani Antonio, Pambira Luigi, Manganelli Paolo e Tidu Jago di attività giornalistica.

Una considerazione a parte merita la posizione della dipendente Giuseppina Moccia non avendo contestato parte opponente lo svolgimento da parte della medesima nel periodo considerato dagli ispettori di attività di tipo giornalistico.

Ha sostenuto parte opponente a verbale d'udienza e ribadito in sede di note l'incapacità a testimoniare dei signori Anziani e Pampira richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con conseguente preliminare necessità di accertamento di detto rapporto quale presupposto dell'obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare (Cass. n°12729/2006).

Rileva per altro il giudicante che tale incapacità non può essere ritenuta esistente nel caso in cui le posizioni dei lavoratori siano più di una e ciascuno sia chiamato a deporre sulle modalità di lavoro degli altri, ponendosi al più in questo caso un problema di valutazione dell'attendibilità del teste.



h

Venendo quindi all'esame delle deposizioni in atti ha riferito il teste Anziani che nello svolgimento dell'attività di addetti all'ufficio stampa lui come i colleghi non ricevevano indicazioni sulle modalità di redazione del servizio, né il contenuto ed il taglio di quest'ultimo era vagliato da organi politici della Regione prima della distribuzione agli organi di informazione. Lo stesso ha precisato poi che anche le fonti per trattare gli argomenti segnalati erano ricercate autonomamente dagli addetti. In merito poi alle posizioni dei signori Tidu, Manganelli e Pampira il medesimo ha precisato che qualora fosse stata segnalata la necessità di un contributo di immagini con telecamera o fotografia, erano questi a realizzare il servizio fotografico o di ripresa, a scegliere le immagini da passare alle agenzie ed ai giornali, a montare il materiale girato.

Ha confermato il teste Pampira: "Il signor Anziani prima e dopo la dipartita dall'Ufficio stampa del Pilonca svolgeva le medesime attività: veniva chiamato dagli organi della Regione i quali lo notiziavano in merito ad avvenimenti cui avrebbero partecipato. Il medesimo partecipava quindi a tali avvenimenti all'interno della Regione o all'esterno della Regione e quindi redigeva autonomamente i comunicati stampa sull'avvenimento medesimo il quale veniva passato agli organi di stampa, alle agenzie ed alla testata on-line della Regione. Non vi era nessuna interferenza dell'autorità interessata all'articolo sul contenuto ed il taglio da dare al comunicato. L'elaborazione della notizia poteva essere anche critica senza veti da parte dell'amministrazione regionale. Capitava altresì che l'addetto stampa trattasse di notizie che riguardavano la partecipazione della Regione ad eventi importanti o fiere, ad esempio eventi in cui la Regione dava il patrocinio, a prescindere da sollecitazioni prevenute degli organi Regionali, scegliendo autonomamente di trattare la notizia. Agli eventi partecipavano anche i fotocinevideoperatori quando era necessaria la copertura di immagini. I medesimi si occupavano di realizzare i servizi fotografici e video relativi all'evento. La scelta immagini, la tipologia delle inquadrature, i tagli da operare, erano autonomamente decisi da i medesimi che realizzavano e successivamente comunicavano agli organi di stampa, alle agenzie, alle TV locali, alla sede regionale della RAI unitamente al comunicato per la trasmissione. Tale era l'attività di Manganelli, Tidu e la mia".

Quanto conformemente affermato dai testi Pampira e Anziani risulta assolutamente attendibile poiché integralmente confermato dalla deposizione del teste Celestino Moro, distaccato presso l'Ufficio Stampa da epoca precedente il 2001 e sino all'aprile-maggio 2004. Ha riferito tale teste: "Come tutti gli addetti stampa dell'Ufficio mi occupavo dell'acquisizione di notizie utili ai responsabili dell'amministrazione attraverso la cernita

operata tramite la lettura dei quotidiani e delle agenzie. Tale materiale passavo agli assessori interessati ed al Presidente. Avevamo poi un'attività di diffusione verso l'esterno delle notizie che ci provenivano dagli organi della Regione. Tale attività svolgevamo elaborando autonomamente la notizia e redigendo i comunicati stampa. Preciso che la notizia a noi fornita era relativa ad un futuro incontro o partecipazione o attività del Presidente o degli assessori. Noi ci recavamo sul luogo e redigevamo l'articolo sull'avvenimento cui presenziavamo. Il contenuto dell'articolo ed il taglio da dare al medesimo non erano vagliati dagli organi interessati e di cui si riferiva. I nostri comunicati venivano da noi trasmessi alle testate giornalistiche ed alle agenzie nonché pubblicati sul sito della Regione, sulla pagina testata on line "Regione Oggi", testata di proprietà della Regione. Ai comunicati venivano allegate le fotografie realizzate dai fotocineoperatori del nostro ufficio. La titolazione per la testata on line era operata da noi autonomamente. Da quando andò via il Pillonca non ci fu neppure il controllo del responsabile Ufficio Stampa. Ciò che ho detto per me vale anche per il sign. Antonio Anziani...Pampira, Manganeli e Tidu svolgevano principalmente attività di fotocineoperatori ed accompagnavano noi addetti alla stampa agli avvenimenti di cui ho parlato sopra per la realizzazione dei reportage fotografici che poi accompagnavano gli articoli. Nella realizzazione del servizio avevano la stessa autonomia che avevamo noi sino alla scelta delle immagini da pubblicare nei vari mezzi di informazione".

Ulteriore conferma allo svolgimento di attività di informazione con quei margini di autonomia e creatività negati dalla opposta emerge dalla deposizione del teste Pillonca, responsabile Ufficio Stampa della Regione Sardegna sino al 31.12.2000.

Il teste in questione ha confermato il contenuto dei documenti 9, 10 e 11 agli atti di parte opposta attestanti lo svolgimento di attività giornalistica da parte dei signori Anziani, Moccia e Vampira sino al 31.12.2000.

Avendo il teste Moro precisato che l'attività svolta dagli addetti anche in epoca successiva al trasferimento del Pillonca non mutò se non nel senso che venne a mancare anche una supervisione di responsabile occorre allora ritenere che quanto attestato sino all'anno 2000 valga anche ed anzi a maggior ragione, per il periodo successivo.

Vicversa, occorre osservare che le dichiarazioni di cui alle note prodotte dalla Regione, a firma del Capo Ufficio Stampa Cocco e relative al periodo successivo al 2004 e quelle a firma dei diversi direttori di Servizio, oltre che smentite nei contenuti dalla compiuta istruttoria, non risultano essere state avvalorate dalle deposizioni dei firmatari atteso che la Regione ha ritenuto di non chiederne l'escussione.



h

Atteso quanto sopra deve quindi ritenersi certamente di natura giornalistica l'attività svolta nel periodo in interesse, oltre che dalla signora Moccia, anche dai signori Anziani, Tidu, Pampira.

Diversamente in relazione al dipendente Spanu.

Riguardo alla presenza del medesimo presso l'Ufficio Stampa e lo svolgimento di fatto di attività di tipo giornalistico a far data dal gennaio 2001 non vi è prova in atti.

Ha dedotto l'opponente che nel periodo in esame lo Spanu era di fatto impegnato in attività sindacali e per ciò in fatto assente dal posto di lavoro.

Quanto affermato in sede di ricorso in opposizione risulta confermato dalla compiuta istruttoria non essendo stati in grado i testi escussi di riferire con certezza lo svolgimento di attività di addetto ufficio stampa del ricorrente in epoca successiva al 2000. Né la circostanza che in epoca imprecisata il medesimo abbia firmato qualche comunicato può far ritenere il contrario non risultando agli atti prova dei margini di discrezionalità e creatività con cui tali sparuti articoli furono redatti.

A quanto sopra accertato segue la revoca del decreto opposto e la condanna della Regione Autonoma della Sardegna al versamento dei contributi, somme aggiuntive ed interessi per come richiesti in sede di ricorso per decreto ingiuntivo fatta eccezione per quanto imputato alla posizione del dipendente Spanu. L'opponente viene quindi condannata al versamento di €226.687,69 (€267.742,00 - €41.054,31).

Le spese di lite e quelle di cui al decreto seguono la prevalente soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, al versamento all'INPGI di €226.687,69 oltre interessi legali e somme aggiuntive maturate successivamente al 31.5.2006;

condanna la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, alla refusione a favore dell'INPGI delle spese di lite liquidate in complessivi €5.500,00 di cui €2.950,00 per onorari.

Roma, il 12/6/07
6-6-07

IL CANCELLIERE B3 Il Giudice
Antonia Tarantini
Don. Donatella Casari

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Data: 6/6/07



IL CANCELLIERE B3
Antonia Tarantini